

STATUTO
ASSOCIAZIONE SENOLOGICA DEL MEDITERRANEO – A.S.Me. ONLUS

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

Denominazione e durata

L'associazione denominata "Associazione Senologica del Mediterraneo - ONLUS" è una associazione di diritto privato costituita ai sensi dell'art. 36 e ss. del c.c. operante quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'associazione dovrà fare uso, oltre che nella denominazione anche in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o della sigla "ONLUS." L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Sede

L'associazione ha sede a Cava de' Tirreni, in Via V. Veneto 51

Articolo 3

Scopi dell'associazione

L'associazione non ha fini di lucro ed intende diffondere la cultura della senologia sul territorio avvalendosi della partecipazione degli esperti del settore.

Scopi dell'associazione sono:

- sensibilizzare ed avvicinare i privati cittadini, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, alla cultura della prevenzione oncologica in senologia sul territorio;
 - promuovere gruppi di studio per l'approfondimento di tutte le tematiche inerenti l'universo senologico;
 - stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni od altre organizzazioni che perseguono gli stessi fini;
 - promuovere il sostegno materiale ed economico delle attività ...;
 - formare, promuovere e coordinare operatori nel campo sanitario e scolastico;
 - svolgere qualsiasi attività l'associazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini.
- L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4

Soci

Possono aderire all'associazione persone fisiche che siano intenzionate a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli scopi dell'associazione.

Chiunque voglia aderire all'associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto.

Sono escluse forme di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Articolo 5

Recesso, decadenza ed esclusione dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'associazione.

Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale. La decadenza può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo anche nel caso in cui il socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'associazione;
- sia causa di disordini e dissidi tra i soci.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la relativa comunicazione motivata e inviata all'escluso a mezzo lettera raccomandata A.R.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 6

Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 7

Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno;
- approva il piano annuale delle attività associative;
- nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell'associazione.

L'assemblea ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Le convocazioni vengono effettuate mediante posta elettronica (e-mail) o cellulare (SMS) per il Consiglio Direttivo e sul sito internet dell'associazione per i soci con cadenza quindici giorni prima e tre giorni prima della data prevista per la riunione, contenente gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentate per delega tutti gli associati.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che sia trascorsa almeno 1 ora dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno i tre quarti dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 8

Consiglio Direttivo

Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati. L'eletto che, dopo l'elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l'ultimo eletto. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre lo schema di bilancio preventivo e consuntivo;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci;
- promuovere raccolte di fondi; pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive.
- Ogni iniziativa del singolo consigliere deve essere sottoposta al vaglio ed all'approvazione del consiglio anche con semplice richiesta di parere motivato on line.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Articolo 9

Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Come per tutte le cariche elettive, anche per quella di presidente e di vicepresidente si applicano le regole di decadenza come descritto nell'articolo 8.

Articolo 10

Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di controllare la correttezza della gestione economica e finanziaria dell'associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. Esso è composto da tre soci con idonee competenze professionali, nominati dall'assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo. L'assemblea nomina anche due Revisori dei conti supplenti che subentrano, in ordine di anzianità, al Revisore che per dimissioni o qualsiasi altra causa non sia più in grado di svolgere le proprie funzioni. Il Revisore supplente che sostituisce un Revisore effettivo rimane in carica fino al rinnovo naturale dell'intero Collegio. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 11

Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.

Articolo 12

Risorse economiche

L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- proventi da convenzioni con enti pubblici;
- proventi dall'esercizio delle attività istituzionali;
- proventi dall'esercizio di attività connesse;
- proventi da attività di raccolta fondi.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Articolo 13

Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo dell'anno successivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'anno precedente, dal quale deve emergere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché di fondi, riserve o capitale.

Articolo 14

Libri dell'associazione

L'associazione ha il compito di tenere:

- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea degli associati;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti il libro degli associati;
- ogni altro libro prescritto dalla legge.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 15

Devoluzione del patrimonio sociale

in caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità affini a quelle perseguite dall'associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 190.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 16

Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.